



REPUBBLICA ITALIANA

VENETO

TRASFORMAZIONI SOCIALI, POLITICO AMMINISTRATIVE, LEGISLATIVE ED ECONOMICHE

5.1 Evoluzione delle condizioni del Polesine (1951-2001)

Dal 1950 ad oggi le condizioni sociali ed economiche del Polesine, e in particolare del Delta, sono variate notevolmente, non solo in conseguenza dei noti eventi calamitosi (alluvione del 1951, subsidenza tra il 1950 e il 1965, alluvioni dal mare negli anni 1952-1966), ma anche in relazione alle politiche agricole, di valorizzazione e tutela del territorio via via adottate. Per rendersi conto della reale entità del cambiamento verificatosi dobbiamo esaminare e confrontare alcuni dati significativi, riportati nelle tabelle in Appendice, riguardanti:

- la popolazione residente e la popolazione attiva della provincia di Rovigo suddivisa nei tre settori del primario, dell'industria e dei servizi dal 1901 al 2001 (tabella 1)
- la popolazione attiva distinta per ramo di attività economica dei Comuni del delta Po e di Chioggia censita negli anni 1961, 1971 e 1981 (tabella 2), ritenuto il periodo più significativo per le trasformazioni nel comprensorio consorziale
- la popolazione attiva nel Veneto, e in Italia (tabelle 3 e 4).

Dalle sopra richiamate tabelle appare significativo il dato relativo agli addetti all'agricoltura che scendono dal 59,7% del totale degli addetti nel 1951 al 17,8% nel 1981, all'4,3% del 2001. Gli addetti all'industria salgono dal 23,3% del 1951 al 41,9% del 2001 e quelli dei servizi, nello stesso intervallo, salgono dal 17 al 53,8%.

La superficie improduttiva (tabella 5) rappresentata da fabbricati, strade, valli da pesca e corsi d'acqua aumenta di circa

10.000 ha, passando da una percentuale del 13,7% nel 1951 a una percentuale del 19,4% nel 1981.

L'alluvione del 1951, anche se ha colpito parzialmente (Rosolina e Porto Viro) il Delta, nel portare alla ribalta della cronaca e all'attenzione della pubblica opinione il Polesine, diede l'avvio al rapido cambiamento della dinamica demografica e, con la ricostruzione, al decollo economico. Non si deve però dimenticare che in buona parte del delta del Po le condizioni di vita degli abitanti restavano molto carenti per assenza di servizi pubblici e per la precarietà o la mancanza di lavoro. Queste situazioni estreme innescarono alcuni grossi cambiamenti. D'altro lato, come abbiamo visto, tra il 1950 e il 1980 cambiò notevolmente la composizione della popolazione attiva per settori di attività economica.

La trasformazione dell'agricoltura è stata considerevole, caratterizzata non solo dall'incremento decisivo delle colture arboree, delle superfici boscate e delle colture orticole, ma anche dall'aumento del grado di specializzazione e dalla concentrazione delle aziende. In questo periodo influirono decisamente sul territorio del Delta l'intensa attività dell'Ente Delta Padano e di altri enti, la realizzazione di infrastrutture (acquedotto, strada statale Romea) e la centrale ENEL di Porto Tolle.

La popolazione agricola, duramente colpita dall'alluvione del '51 e da quelle successive verificatesi nell'estremo Delta, ha sensibilmente contribuito alla ripresa economica, pur tenendo conto del forte sviluppo del settore dell'industria e di quello dei servizi.

L'agricoltura ha cominciato a dare un proprio autonomo contributo alla conservazione dell'ambiente e alla tutela del territorio, a prescindere da specifiche normative in materia. In particolare la bonifica ha svolto un ruolo fondamentale per la conservazione del suolo e la regolazione delle acque, avendo dovuto e saputo affrontare inediti problemi. Basti ricordare la subsidenza, che ha messo in crisi il sistema di scolo delle acque interne ed esterne, la risalita del cuneo salino, l'erosione dei litorali e le difese dal mare, l'aumento dell'inquinamento che ha posto problemi complessi per l'utilizzazione delle risorse idriche.

I Consorzi di bonifica del Delta hanno elaborato progetti e investito risorse per risolvere buona parte dei problemi sopra accennati, soprattutto attraverso opere importanti realizzate con finanziamenti dello Stato e della Regione.

Negli anni '70 e '80 si ebbe anche un deciso incremento della produzione ittica (molluschi e pesci). Nel considerare le condizioni economiche e sociali del delta del Po occorre riservare una particolare attenzione alle varie componenti dell'attività della pesca: ai pescatori, singoli o in cooperative, come operatori del primario e alle imprese di trasformazione e commercializzazione, come operatori del terziario. La pesca comprende i pesci, i molluschi e i crostacei.

Nel periodo 1991-2003 le produzioni della molluschicoltura hanno avuto complessivamente un andamento positivo, grazie anche ai lavori di vivificazione delle lagune.

Dai recenti dati della Camera di Commercio di Rovigo risulta che le unità lavorative nella pesca sono oltre 1500: in decisa maggioranza gli addetti al settore molluschi.

5. 2 Enti di gestione idraulica del territorio

All'inizio degli anni '50, la gestione idraulica del territorio della provincia di Rovigo era svolta dai Consorzi di Bonifica, dal Ministero dei LL.PP., a mezzo del Magistrato alle Acque e degli uffici provinciali del Genio Civile, dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, attraverso la Direzione generale delle Bonifiche, degli Ispettorati Agrari e dell'Ente per la Colonizzazione del Delta Padano (E.D.P.). Quest'ultimo, istituito nel 1951 con la vigilanza e il coordinamento del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, aveva competenza su un vasto territorio comprendente i comuni delle province di Ferrara, Ravenna, Rovigo e Venezia.

Con legge n. 725 del 12/07/1956 venne istituito il Magistrato per il Po, quale organo tecnico di coordinamento, trasformato con legge n. 240 del 18/03/1958 in organo di amministrazione attiva, con ampi poteri in materia di programmazione e di esecuzione dei lavori nell'intero bacino. Prima del trasferimento di competenze alle regioni,

il Magistrato per il Po aveva alle sue dipendenze i 27 uffici del Genio Civile delle regioni attraversate dal Po e dai suoi affluenti e gli ispettorati forestali. Con il passaggio di competenze alle regioni si avvale di Centri operativi dislocati ad Alessandria, Pavia, Piacenza, Parma, Mantova, Ferrara, Rovigo, dell'ufficio del Genio Civile di Aosta e dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per il Po.

Con l'art. 2 della legge 5/01/1953 n. 24, all'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici fu attribuita la competenza sui regimi dei porti, del lido del mare e dei fari, istituendo gli Uffici del Genio Civile per le Opere Marittime e la Direzione Generale per le Opere Marittime.

Il delta del Po, per tali materie, era di competenza del Genio Civile Opere Marittime di Venezia. Le competenze sulla proprietà e sulla delimitazione dei lidi erano del Ministero della Marina Mercantile con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti.

Nel 1967 in provincia di Rovigo venne costituito il Consorzio di 2° grado per l'irrigazione del Polesine al quale parteciparono, oltre ai Consorzi Polesani e al Consorzio di Bonifica delle Valli grandi e medie Veronesi, l'Amministrazione provinciale e la Camera di Commercio di Rovigo. Con l'attribuzione alle regioni delle competenze relative all'agricoltura, caccia e foreste (DPR 15/01/1972, n. 11) vennero istituiti gli enti di sviluppo regionali, disciplinati con legge 30/04/1976, n. 386. Cessò quindi di svolgere le sue funzioni l'Ente per la Colonizzazione del Delta Padano (E.D.P.).

5.3 Consorzio di Bonifica Delta Po Adige. Provvedimenti normativi e amministrativi di attuazione

Con deliberazione 7/03/1979 n. 1228, la Giunta regionale del Veneto, in applicazione della L.R. 13/01/1976 n. 3, suddivise il territorio della Regione del Veneto in 20 comprensori di bonifica e assegnò il n. 7 al comprensorio Delta Po Adige, delimitato a nord dal Brenta, a sud dal Po di Goro, a ovest dal Po di Venezia, dal Po di Levante, dal Po di Brondolo e dal Canale di valle e a Est dal mare Adriatico. Su di esso venne

costituito il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, con una superficie complessiva di 53.699 ha, di cui 51.237 ha in provincia di Rovigo e 2.462 ha in provincia di Venezia. Per la sua conformazione e composizione si rimanda al cap. I, 1.7. Il nuovo organismo iniziò ufficialmente l'attività il 22 febbraio 1980 con lo scioglimento dei consorzi preesistenti. Successivamente nel 1999 il Consiglio regionale, con deliberazione n. 54 del 16/07/1999, spostò il confine est sulla linea degli scanni litoranei, comprendendo all'interno del perimetro comprensoriale anche le lagune e i territori litoranei (per un'estensione di 9.081 ha), portando così la superficie territoriale di competenza del Consorzio Delta Po Adige a 62.780 ha. In forza della soprarichiamata legge concernente il riordinamento dei Consorzi di Bonifica e la determinazione dei relativi comprensori la Giunta regionale, con le deliberazioni 24/11/1987 n. 6948 e 31/01/1989 n. 506, emanò apposite direttive per la predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale (P.G. B.T.T.R.) il quale doveva tener conto non solo degli aspetti idraulici, ma anche di quelli territoriali e ambientali.

Nel corso degli anni 2000 è stato più volte aggiornato lo Statuto consortile.

Fu altresì adottato anche il Regolamento per la Gestione e la Conservazione delle Opere di Bonifica dal Consiglio Consortile (deliberazione 27/06/2002, n. 113/C/10098), approvato dalla Giunta regionale con delibera 22/11/2002. Un'importanza fondamentale per la tutela e lo sviluppo del Delta riveste il Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili. Il Piano di classifica provvisorio per l'equo riparto della spesa a carico della proprietà contribuente venne adottato dal Consiglio consortile con deliberazione 2/12/1985, n. 68/C/2365 e approvato dalla Giunta regionale (delibera 14/07/1987, n. 3997). Tale Piano venne aggiornato dal Consiglio consortile con deliberazione 2/11/1992, n. 122/C/5814 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 10/01/1995, n. 18, con le motivazioni riportate in Appendice. A seguito della modifica normativa in materia di piani di classifica (art. 4 della L.R. n. 25/1996 che sostituì l'art. 20 della L.R. n. 3/1976), il Consiglio

consortile, con deliberazione 29/10/2001, n. 79/C/9858, approvata dalla Giunta regionale con delibera 15/03/2002, n. 553, adottò un nuovo Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili.

5.4 Trasformazioni e indirizzi dovuti all'azione del Consorzio

Per i problemi ambientali che, come abbiamo visto, influiscono anche nel comparto pesca, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige è in parte intervenuto, con la partecipazione finanziaria dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione del Veneto, eseguendo lavori finalizzati a migliorare il regime delle correnti di marea e il ricambio idrico interno nelle lagune del delta del Po.

Dagli anni Ottanta a oggi numerose sono state le iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni del territorio e rivolte alla soluzione di alcuni dei problemi sopra citati. Il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, istituito come abbiamo visto nel 1978 a seguito della riforma regionale dei Consorzi di Bonifica, iniziò a operare in pieno nel 1980, quando si concluse la fase dedicata agli adempimenti amministrativi e alla predisposizione della struttura organizzativa.

Il lavoro svolto può essere diviso in tre periodi distinti: il primo dal 1980 al 1987; il secondo dal 1988 al 1999, il terzo dal 2000 a oggi

Le attività del primo periodo sono consistite soprattutto nell'esercizio, nella manutenzione e nel potenziamento degli impianti e delle reti idrauliche di bonifica e di irrigazione. A questo primo periodo risalgono anche la progettazione e la realizzazione di opere, affidate in concessione al Consorzio dallo Stato e dalla Regione del Veneto, per il completamento degli impianti idrovori Goro (Isola di Ariano) e Ca' Dolfin (Isola della Donzella), per il ripristino delle opere idrauliche dissestate dalla subsidenza e per l'estensione della rete irrigua.

In questo primo periodo si hanno anche esempi significativi di ampliamento delle attività del Consorzio quali l'incarico,

da parte dello Stato, della progettazione e realizzazione dello sbarramento alla foce del Po di Gnocca contro il cuneo salino. Da parte della Regione del Veneto, fu dato l'incarico di progettare la ristrutturazione e la trasformazione del complesso idrovoro Ca' Vendramin in museo della bonifica e il compito di eseguire una sistematica serie di studi sullo stato delle aree litoranee e vallive. Iniziava così per il Consorzio una serie di impegni che oltrepassavano i consueti compiti di bonifica e che avrebbero caratterizzato molta parte del suo futuro lavoro. Nel secondo periodo di attività oltre a proseguire la gestione ordinaria del comprensorio di propria competenza, il Consorzio assumeva via via ruoli, funzioni e responsabilità diversi e più ampi in virtù di una pianificazione del territorio complessiva, che considera l'area del Delta nell'interrelazione tra ognuno dei molteplici aspetti che la costituiscono. Continuarono in questo periodo gli interventi di ripristino delle opere di bonifica danneggiate dalla subsidenza.

Venne quindi redatto nel 1991 il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale (P.G.B.T.T.R.); vennero avviati i lavori per la realizzazione del Centro di emergenza della bonifica regionale a Taglio di Po e quelli per il ripristino dell'ambiente naturale originario nell'oasi di Ca' Mello; ma, soprattutto, nel quadro dei Programmi Integrati Mediterranei (PIM), si elaborarono i progetti e si avviarono gli interventi di vivificazione e di valorizzazione delle lagune deltizie di Caleri, di Barbamarco, di Vallona e degli Scardovari. Si trattava di lavori che costituivano uno tra i principali tentativi, raramente eseguiti in Italia, per il risanamento e la valorizzazione, dal punto di vista ambientale, produttivo e paesaggistico, di una zona umida di particolare pregio e importanza.

Il terzo periodo si caratterizza come quello dei programmi statali di opere irrigue che, in relazione alla significativa entità dei finanziamenti hanno consentito un'efficace azione di razionalizzazione ed estensione della rete irrigua e, nel contempo, anche di quella idraulica connessa.

L'altro aspetto importante è legato all'avvio della gestione lagune (anno 2001), sia per l'entità dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Veneto (3-4 milioni di euro

all'anno) sia perchè viene riconosciuto il ruolo fondamentale del consorzio nell'azione di gestione idraulica del territorio deltizio.

5.5 Piani e programmi del Consorzio e delle pubbliche amministrazioni negli ultimi 20 anni

Dagli anni Ottanta a oggi sono stati elaborati piani e programmi volti al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche, oltre che da parte del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, anche da parte di altre Amministrazioni pubbliche che hanno inciso sul territorio deltizio e sulla stessa attività del Consorzio.

5.5. 1 Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (PGBTTR, appendice A)

Si è già accennato al Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale predisposto dal Consorzio di Bonifica Delta Po Adige con l'obiettivo principale di studiare:

- lo stato di fatto idraulico e irriguo, ambientale e agricolo del territorio di competenza;
- la valutazione delle cause di degrado;
- l'individuazione delle attività e delle azioni di miglioramento;
- l'analisi degli impatti presunti delle azioni sul territorio;
- l'individuazione delle attività prioritarie.

La L.R. 8/01/1991, n. 1, denominata *"Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990-1994"* conferì autorità e operatività al P.G.B.T.T.R., in particolare con l'art. 15. Il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige ha pubblicato nel 1991 il proprio Piano Generale a conclusione di un notevole lavoro come risulta chiaramente da una semplice lettura dell'indice del documento.

5.5.2 Piano di Area del delta del Po

Il Piano di Area del delta del Po, approvato dal Consiglio regionale del Veneto con provvedimento del 5/10/1994, n. 1000, pur prevalentemente indirizzato a finalità di tutela,

comprende norme e direttive specificatamente volte all'utilizzo economico delle potenzialità esistenti, siano esse naturalistiche, ambientali o umane. Anche il *Piano di Area del delta del Po*, allo scopo di governare le problematiche ambientali unitamente ai processi di trasformazione economica in atto nel Polesine e di qualificare le diverse potenzialità e risorse presenti sul territorio, chiama direttamente in causa il territorio del Consorzio.

Il Piano realizza un *"sistema"* di *"programmazione concordata"* e *"di collegamento reale tra i diversi poteri e competenze (anche dello Stato) avendo attenzione a valorizzare le diversità senza perdere l'unitarietà"*. Accanto a limitazioni nell'uso dei beni presenti nel territorio, nella predisposizione del Piano di Area, sono stati previsti incentivi alle attività produttive e, accanto a norme di tutela, direttive per la fruizione del patrimonio esistente. Anche il paesaggio, sia naturale che costruito, è stato considerato un bene da tutelare e incrementare e fattore promozionale di attività economiche compatibili. A tal fine sono stati previsti provvedimenti di carattere conservativo e di tutela, tanto generali che transitori, in attesa della formazione di progetti e ausili progettuali più dettagliati o indirizzati a più ristrette aree particolari. Il Piano, partendo da un'ottica di tutela e salvaguardia ambientale, consente di recepire e di inquadrare le ipotesi di sviluppo socio-economico del territorio già maturate in precedenti studi quali:

- la valorizzazione turistica (turismo balneare e di visitazione, portualità minore);
- il potenziamento infrastrutturale (portualità enavigazione interna);
- lo sviluppo del settore primario (agricoltura, acquacoltura).

L'obiettivo che il Piano persegue per ogni zona, consiste nella definizione di differenti gradi di tutela e di salvaguardia, con particolare attenzione per le aree di preminente interesse naturalistico e per le valli da pesca. Per tutte le aree il Piano detta prescrizioni e direttive allo scopo di assicurare la compatibilità dei vari interventi ammessi con i caratteri ambientali e paesaggistici delle zone individuate nella cartografia di progetto.

5.5.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Rovigo

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) costituisce lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali. Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Rovigo verrà adottato a seguito della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 23/04/2004, n. 11, artt. 22 e 23) sulla base di un procedimento di formazione che prende le mosse da un Documento preliminare, elaborato dalla Giunta provinciale, per pervenire poi all'adozione da parte del Consiglio provinciale e all'approvazione della Giunta regionale del Veneto. Il Documento preliminare è stato elaborato dalla Giunta Provinciale di Rovigo con deliberazione 4/04/2007, n. 60, integrata a seguito di consultazioni, dalla deliberazione 17/10/2007, n. 198/50053. Il futuro Piano, come si desume dagli atti pubblicati dalla Provincia, sarà impostato sulla "vivibilità del Polesine" definita dai seguenti obiettivi:

- la sicurezza intesa come tutela del rischio idrogeologico e come difesa del suolo;
- la tutela e valorizzazione dell'ambiente quale elemento dell'identità e della peculiarità tangibile del territorio e come risposta alla globalizzazione;
- la tutela e valorizzazione del paesaggio come elemento di riconoscibilità del Polesine;
- la tutela e valorizzazione della storia e della cultura locale;
- il risparmio del territorio per evitare il consumo di nuovo territorio. La verifica di tutte le possibilità di recupero, di riutilizzo e di sostituzione degli spazi, di riconversione dei luoghi che hanno perso la loro funzione, diviene l'obiettivo primario della pianificazione territoriale e urbanistica;
- il superamento dei localismi per favorire una maggiore integrazione tra i territori e una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi;
- la qualificazione delle politiche e dei risultati, come obiettivo trasversale.

5.5.4 Parco naturale regionale del delta del Po

La legge regionale del Veneto 8/09/1997, n. 36, ha istituito il Parco naturale regionale del delta del Po al fine di *"tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche tipiche dell'area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali"*. La legge medesima individua gli ambiti territoriali del Parco e ne affida la gestione all'Ente Parco delta del Po. Tra le finalità del Parco, la Regione del Veneto riconosce e promuove:

- i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area del delta del Po rodigino, quali risorse atte a supportare lo sviluppo economico sociale e culturale delle Comunità locali;
- l'incentivazione e la tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali delle comunità locali, quale condizione essenziale e irrinunciabile per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali.

Fra gli obiettivi che la legge intende perseguire vi è anche la promozione di azioni e linee di gestione del territorio e delle zone umide, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, con particolare riferimento all'azione di collaborazione concertata a lungo termine, predisposta dall'Unione Europea, mediante l'adesione diretta della Regione del Veneto al Programma comunitario per le zone umide del Mediterraneo, denominato MedWet. La legge inoltre stabilisce che l'Ente Parco provveda alla realizzazione delle proprie finalità con i finanziamenti disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione del Veneto. L'Ente Parco rappresenta così anche un promotore e finanziatore degli interventi sul territorio di competenza.

Il Piano del Parco dovrà fare riferimento al Piano di Area del delta del Po e non porre ulteriori vincoli di tutela paesaggistico ambientale (art. 4, comma 2, L.R. n. 36/1997).

5.6 Legislazione statale in materia di bonifica, ambiente e difesa del suolo

Volendo trattare della legislazione che ha influito sullo sviluppo del delta del Po si devono ricordare alcune leggi precedenti al 1950 che hanno condizionato in modo fondamentale tale sviluppo.

La prima legge sulla “bonifica dei terreni paludosi con fini prevalentemente di tipo igienico” è del 1882 (legge Baccarini), mentre successive disposizioni sull’argomento furono riunite nel Testo Unico 22/03/1900 n. 195 sulla “Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi”. Del periodo bellico e seguente alla prima guerra mondiale si ricordano il decreto luogotenenziale 8/08/1918, n. 1255, col quale fu attuata la riforma dell’ordinamento dei consorzi di bonifica; quello del 23/03/1919 n. 461, che regolò la concessione delle opere di bonifica; il T.U. 22/10/1922, n. 1747 sui consorzi ed opere di irrigazione, che fra l’altro disciplinò le procedure e le caratteristiche dei consorzi irrigui obbligatori anticipando il principio di obbligatorietà dell’istituto consortile e, infine, il T.U. 30/12/1923, n. 3256, che semplificò e perfezionò la disciplina giuridica delle opere di bonifica idraulica.

L’evoluzione del concetto di prevalente bonifica idraulica verso quello di bonifica integrale maturò successivamente anche a mezzo di alcune leggi quali il RDL 18/05/1924, n. 753, che estese la bonifica a ogni territorio che si trovasse per qualsiasi causa, anche non idraulica, in condizioni arretrate di produzione e di vita rurale. Di fondamentale importanza sono la legge del 24/12/1928, n. 3134, col titolo “Provvedimenti per la bonifica integrale”, il RDL del 26/07/1929 n. 1530 “Nuove disposizioni in materia di bonifica integrale” e la circolare 10/10/1929 “Istruzioni per l’applicazione delle leggi sulla bonifica integrale”. Con queste leggi si passò dalla bonifica quale opera di carattere prevalentemente igienico alla bonifica come opera di risanamento idrogeologico, economico sociale e di trasformazione fondiaria, mentre tutti i compiti amministrativi del settore vennero attribuiti al Ministero dell’Agricoltura e Foreste.

Si pervenne così al RDL 13/02/1933, n. 215, contenente le “Nuove norme per la bonifica integrale” (appendice B).

Con gli anni ‘50 inizia l’attività di riforma fondiaria sulla base di una particolare legislazione (legge 12/05/1950 n. 230; legge 21/10/1950 n. 841) riferita a singoli territori e attraverso l’operato di enti pubblici già esistenti o appositamente istituiti (Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria). A detti soggetti venne originariamente attribuito il compito di esercitare le funzioni relative all’espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione di terreni ai contadini sotto la vigilanza e il coordinamento del Ministero dell’Agricoltura e Foreste. Così venne istituito con D.P.R. n. 69 del 7/02/1951 l’Ente per la Colonizzazione del delta Padano che aveva competenza per un vasto territorio comprendente comuni delle province di Ferrara, Ravenna, Rovigo e Venezia.

Con legge 11/03/1953, n. 150, fu attribuita al governo un’ampia delega per provvedere al decentramento di compiti spettanti all’amministrazione centrale, a organi statali periferici (o a enti locali). Detta delega venne utilizzata con il DPR 10/06/1955, n. 987, per quanto riguarda i servizi del Ministero dell’Agricoltura e Foreste e con il DPR 30/06/1955, n. 1544, per i servizi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Con legge del 12/07/1956, n. 725, venne istituito il Magistrato per il Po quale organo tecnico di coordinamento; con legge del 18/03/1958, n. 240 e con legge del 18/10/1962, n. 1484, fu trasformato in organo di amministrazione attiva e vennero definiti i suoi compiti¹.

Degli anni ‘60 si ricordano alcune leggi che hanno inciso nello sviluppo del territorio. Per quanto riguarda la difesa dalle acque si ha la legge 25/06/1962, n. 11, “Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d’acqua naturali”; per quanto riguarda l’agricoltura la legge 2/06/1961, n. 454, “Il piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura” e la legge 27/10/1966, n. 910, “Provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio 1966-1970”, fra i cui beneficiari rientrarono anche i consorzi di bonifica polesani poi confluiti nel consorzio Delta Po Adige.

Di questo periodo è anche la legge 4/02/1963, n. 129, "Piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA) e delega al governo a emanare le relative norme di attuazione", legge che prevedeva la formazione di un piano regolatore generale degli acquedotti su tutto il territorio dello Stato, secondo un procedimento che coinvolgeva enti territoriali ed altri enti pubblici; con DPR 3/08/1968, n. 277, venne approvato il PRGA che era stato redatto prevalentemente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dei Lavori Pubblici.

Negli anni '70 avvenne il primo passaggio di funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario con una serie di decreti legislativi emanati sulla base della delega conferita dall'art. 17 della legge 16/05/1970, n. 281, sulla finanza regionale².

Di grande importanza è stato il DPR 15/01/1972, n. 8, contenente il "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici". Con questo decreto furono trasferite alle regioni le funzioni amministrative che riguardano gli acquedotti locali e comprensoriali, le opere igieniche d'interesse locale (fognature, impianti di depurazione), le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate, le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati e, in generale, i lavori pubblici inerenti le funzioni amministrative trasferite con i decreti delegati (opere di irrigazione e di scolo, opere di bonifica). Fu inoltre delegato l'esercizio di funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni di acque pubbliche e alle opere di soccorso, ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali, dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi. Rimase la competenza statale sulle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, sui lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più regioni, sulla determinazione dei criteri generali tecnico costruttivi nel settore delle opere pubbliche e della normativa tecnica. Lo Stato si riservò le funzioni, da esercitarsi sentite le regioni interessate, relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle

acque pubbliche, gli aggiornamenti e modifiche al piano regolatore generale degli acquedotti, alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo.

Con il DPR 15/01/1972, n. 11, avente a oggetto il "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici", si eseguì la suddivisione di competenze fra stato e regioni in altre materie quali la bonifica, la pesca, la sistemazione dei bacini montani, la forestazione, la conservazione del suolo, la protezione della natura. Furono trasferite alle regioni le funzioni relative alla bonifica integrale e montana, comprese quelle esercitate nei confronti dei consorzi, di classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, di approvazione e di attuazione dei piani generali di bonifica e concernenti le opere di bonifica, con esclusivo riferimento tuttavia all'ambito territoriale regionale.

Lo Stato mantenne oltre la classificazione e declassificazione dei comprensori di prima categoria, le funzioni di rilievo ultraregionali e precisamente, la classificazione e declassificazione dei comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani di bonifica riferiti a territori compresi in due o più regioni (sentito il parere non vincolante delle regioni interessate), le competenze già esercitate nei confronti degli enti a dimensione interregionale, le opere di bonifica d'interesse nazionale o interregionale³. Furono trasferite alle regioni le funzioni relative alla costituzione delle comunità montane, competenze in materia di boschi, di foreste, di selvicoltura, di rimboschimenti, di uso delle acque interne a fini di pesca e piscicoltura (per la quale il rilascio della concessione, ove riferito ad acque pubbliche, venne subordinato al parere favorevole della competente autorità statale, appendice C).

Negli anni '80 vi è il D.M. 21/09/1984, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate

alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici"; noto come decreto Galasso, e poi convertito nella legge n. 431 in data 8/08/1985 e quindi seguito dalla circolare del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 31/08/1985, n. 8, "Tutela delle zone di particolare interesse ambientale". Si tratta di una legge che sottoponeva a vincolo paesaggistico grosse porzioni del territorio nazionale senza subordinarlo alla valutazione della autorità amministrative regionali e locali. Si deve poi ricordare la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 27/06/1985, n. 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si deve anche sottolineare che nella legge 26/02/1982, n. 53, si prevedevano stanziamenti per l'82 e l'83 "per l'esecuzione a cura del Ministero dell'Agricoltura e Foreste degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili sulla base dei progetti pronti nel settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque a uso irriguo. I programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero A.F. di concerto con il Ministero dei LL.PP. e d'intesa con le regioni interessate".

Lo Stato, sensibile alla problematica dell'abbassamento del territorio polesano (subsidenza), nel 1986 intervenne con un finanziamento di 200 miliardi di lire (art. 7, comma 5, legge 22/12/1986, n. 910) poi elevato di ulteriori 150 miliardi di lire nel 1988 (art. 17, comma 15, legge 11/03/1988, n. 67). Parte di tali finanziamenti furono destinati ai Consorzi di bonifica polesani per la realizzazione di opere di difesa dalle acque di bonifica nei propri comprensori.

Di notevole importanza per i problemi dell'ambiente è la legge 8/07/1986, n. 349, di "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", che conferisce al nuovo Ministero funzioni di altri Ministeri e comitati interministeriali e gli permette di intervenire con varie iniziative talora in intesa con altri Ministeri. Da ricordare ancora l'introduzione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) all'art. 6 e della responsabilità per danno ambientale all'art. 18⁴. Da ricordare ancora la legge 28/08/1989, n. 305, che istituisce il "Programma

triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente". Di fondamentale importanza è poi la legge 18/05/1989, n. 183, su "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", avente lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché la tutela degli aspetti ambientale ad essi connessi. Peraltro, la legge n. 183/1989 è stata abrogata dall'art. 175 del D.Lgs. 3/04/2006, N. 152, "Norme in materia ambientale"⁵.

Dopo il 1990 si sono avute nella legislazione nazionale notevoli modifiche particolarmente legate alla legge n. 349/1986, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente. Ovviamente con il passaggio di molte competenze dallo Stato alle regioni vi è stato un aumento considerevole della legislazione regionale. Le variazioni e modificazioni intervenute nella vita economica e sociale hanno influito notevolmente e reso necessaria la promulgazione di nuove leggi e decreti, anche in relazione alle normative dell'Unione Europea (appendice D).

Con le modifiche costituzionali introdotte dalle leggi costituzionali 22/11/1999, n. 1 e 18/10/2001, n. 3, che hanno ridisegnato i rapporti tra i soggetti istituzionali della Repubblica Italiana⁶, sono conseguentemente cambiate non solo le funzioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ma anche il riparto delle materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato e delle Regioni. Nel nuovo articolo 117 della Costituzione sono indicate le materie attribuite alle Regioni in condominio con lo Stato (legislazione concorrente). Le materie non elencate nel comma 3° del predetto art. 117 della Costituzione e non appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato sono attribuite alla Regione. La materia "bonifica" viene fatta ricadere nella materia "governo del territorio", che è ricompresa fra quelle a legislazione concorrente, per cui le relative norme regionali devono conformarsi ai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. Le menzionate modifiche costituzionali hanno ovviamente modificato i compiti e le responsabilità dei Ministeri e quindi dei loro servizi tecnici, oltre che i rapporti dello Stato medesimo con le Regioni, le Province e i Comuni.

5.7 Legislazione regionale prima della riforma del 2009

Nel periodo 1970-90 la legislazione della Regione del Veneto è intervenuta ripetutamente nei vari temi che riguardano la bonifica e l'irrigazione, i beni ambientali, la protezione della natura, le riserve e i parchi, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, l'urbanistica, i lavori pubblici, gli acquedotti e le fognature.

Di importanza fondamentale è la L.R. 13/01/1976, n. 3, sul "Riordinamento dei Consorzi di Bonifica e determinazione dei relativi comprensori", nonché le leggi regionali 31/10/1980, n. 88, 20/12/1985, n. 66; 8/01/1991, n. 1 e la L.R. 1/03/1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica", modificata con L.R. n. 15/1989".

Per l'attuazione delle legge quadrifoglio del 27/12/1977, n. 984, la Regione del Veneto emanò la L.R. 5/11/1979, n. 83. In materia di bonifica, tutela e difesa delle zone montane si hanno le LL.RR. 11/05/1977, n. 13; 10/01/1974, n. 2; 25/01/1975, n. 12; 31/01/1975, n. 82 e 30/05/1975, n. 59. Sul sistema dei parchi e delle riserve naturali vi sono la L.R. n. 72/1980 e la L.R. 16/08/1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali".

Per la tutela dell'ambiente vi è la L.R. 8/03/1984, n. 11, "Norme per la subdelega alle province delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali", la L.R. 16/04/1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e la L.R. 21/01/2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Con riferimento ai corsi d'acqua la Regione del Veneto ha emanato le LL.RR. 28/01/1975, n. 16 e 8/05/1980, n. 52, "Interventi per la manutenzione e sistemazione dei corsi d'acqua di competenza regionale".

Sull'uso delle acque per la navigazione interna vi sono le LL.RR. 6/05/1985, n. 49; 10/07/1986, n. 30; 28/08/1979, n. 50 e 28/01/1982, n. 7.

Per la regolazione delle escavazioni in alveo le LL.RR. 27/04/1979, n. 32; 22/01/1980, n. 5 e 9/08/1988, n. 41.

Per la tutela delle acque dall'inquinamento si ha la L.R. 7/09/1979, n. 71 legata al DPR 24/07/1977, n. 616.

Per il finanziamento di opere acquedottistiche si ha la L.R. 8/09/1974, n. 44, mentre per le opere idroigieniche si ha la L.R. 31/01/1974 n. 14.

Per la pesca nelle acque interne vi sono la L.R. 28/01/1975, n. 18 e la L.R. 30/12/1981, n. 81.

Sulla pianificazione territoriale si hanno la L.R. 02/05/1980, n. 40; la L.R. 27/06/1985, n. 61, "Norme per l'aspetto e l'uso del territorio" e la L.R. 23/04/2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

Sulle attività di cava sono state emanate le LL.RR. 07/09/1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e 21/03/1983, n. 15, "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali".

Tra le norme regionali che fanno riferimento al Delta e al ruolo del Consorzio di Bonifica merita particolare attenzione l'articolo 29 della legge regionale 22/02/1999, n. 7. Questa norma affida al Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, tra gli altri compiti, anche l'opera di manutenzione delle lagune. Questa e altre leggi della Regione del Veneto evidenziano un'ottica e una sensibilità nuove nella gestione del territorio, non solo perché riconoscono le lagune come parte del Comprensorio del Consorzio, ma soprattutto perché si preoccupano della conservazione e manutenzione delle stesse: compiti rilevanti e delicati opportunamente affidati al Consorzio di Bonifica Delta Po Adige.

5.8 Legge regionale "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" L.R. 8 maggio 2009 n.12

Sulla scia di un esteso movimento di opinione volto alla semplificazione delle istituzioni pubbliche e al contenimento dei relativi costi, il parlamento italiano, con interventi normativi "spot", su iniziative talora estemporanee e non sempre meditate, ha emanato norme volte a incidere sull'assetto e sulla gestione dei Consorzi di bonifica.

Con la finanziaria statale 2008 (art. 2, commi 35 e 36, legge 24/12/2007, n. 244) era stata stabilita addirittura

	CONSORZI DI BONIFICA ORIGINARI			NUOVI CONSORZI DI BONIFICA	
	Denominazione	Superficie	Com.	Denominazione	Superficie
1	Adige Garda	55.719	27	Consorzio di bonifica Veronese	169.990
	Agro Veronese Tartaro Tione	52.975	24		
	Valli Grandi e Medio Veronese	61.296	26		
2	Padana Polesana	56.903	37	Consorzio di bonifica Polesano	121.150
	Polesine Adige Canalbianco	64.247	27		
3	Delta Po Adige	62.780	8	Consorzio di bonifica Delta del Po	62.780
4	Riviera Berica	57.174	38	Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta	172.372
	Zerpano Adige Guà	76.702	42		
	Medio Astico Bacchiglione	38.496	27		
5	Pedemontano Brenta	70.933	54	Consorzio di bonifica Brenta	70.933
6	Adige Bacchiglione	49.037	31	Consorzio di bonifica Euganeo-Berico	119.207
	Euganeo	70.170	49		
7	Bacchiglione Brenta	58.247	39	Consorzio di bonifica Bacchiglione	58.247
8	Dese Sile	43.656	20	Consorzio di bonifica Acque Risorgive	100.622
	Sinistra Medio Brenta	56.966	39		
9	Destra Piave	52.995	27	Consorzio di bonifica Piave	189.394
	Pedemontano Brentella di Pederobba	64.699	34		
	Pedemontano Sinistra Piave	71.700	40		
10	Basso Piave	56.004	21	Consorzio di bonifica Veneto Orientale	113.359
	Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento	57.355	12		

1. Elenco dei consorzi di bonifica veneti prima e dopo la L.R. n. 12/2009

l'abolizione dei Consorzi di bonifica. Tuttavia, tale obiettivo è stato ridimensionato stabilendo invece il riordino dei Consorzi di bonifica con la legge di conversione del decreto "milleproroghe" (art. 27, decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/02/2008, n. 31).

Sulla base di quest'ultima norma statale (anche se al momento non è ancora scongiurata l'ipotesi di soppressione come risulta dalle recenti iniziative legislative per la riforma delle autonomie locali), il legislatore veneto ha approvato "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" (legge regionale 8/05/2009, n. 12, pubblicata nel BUR 12/05/2009, n. 39).

La nuova disciplina normativa della bonifica ha ridotto i precedenti comprensori del Veneto e, quindi i Consorzi di


bonifica, da venti a dieci (fig. 1 e 2).

La riduzione ha visto la conferma di tre comprensori precedenti e l'accorpamento in sette comprensori dei restanti diciassette, per cui la Giunta regionale, in attuazione della nuova normativa, con deliberazione 19/05/2009, n. 1408, ha costituito i nuovi Consorzi di bonifica riportati nella fig. 3.

La stessa Giunta regionale con deliberazione 19/05/2009, n. 1409, ha fissato nel 6/12/2009 la data per lo svolgimento delle elezioni delle assemblee dei nuovi Consorzi di bonifica approvando anche il relativo "Regolamento elettorale".


La nuova legge regionale ha stabilito inoltre che i Consorzi di bonifica esistenti continuano a operare sino alla data della prima seduta dell'Assemblea dei consorziati eletti (art. 41,

2. Corografia dei Consorzi di bonifica originali



- | | |
|---------------------------------|--|
| 01. Adige Garda | 11. Riviera Berica |
| 02. Agro Veronese Tartaro Tione | 12. Medio Astico Bacchiglione |
| 03. Valli grandi | 13. Pedemontano Brenta |
| 04. Zerpano | 14. Dese Sile |
| 05. Padana Polesana | 15. Sinistra Medio Brenta |
| 06. Polesine Adige Canalbianco | 16. Destra Piave |
| 07. Delta Po Adige | 17. Pedemontano Brentella di Pederobba |
| 08. Adige Bacchiglione | 18. Pedemontano Sinistra Piave |
| 09. Euganeo | 19. Basso Piave |
| 10. Bacchiglione Brenta | 20. Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento |

3. Consorzi "veneti" dopo la L.R n. 12/2009



1. CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE (01. Adige Garda, 02. Agro Veronese Tartaro Tione, 03. Valli grandi)
2. CONSORZIO DI BONIFICA POLESANO (05. Padana Polesana, 06. Polesine Adige Canalbianco)
3. CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO (07. Delta Po Adige)
4. CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA (04. Zerpano, 11. Riviera Berica, 12. Medio Astico Bacchiglione)
5. CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA (13. Pedemontano Brenta)
6. CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO/BERICO (08. Adige Bacchiglione, 09. Euganeo)
7. CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE (10. Bacchiglione Brenta)
8. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE (14. Dese Sile, 15. Sinistra Medio Brenta)
9. CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE (16. Destra Piave, 17. Pedemontano Brentella di Pederobba, 18. Pedemontano Sinistra Piave)
10. CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE (19. Basso Piave, 20. Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento)

comma 2, legge regionale n. 12/2009). Con la medesima legge regionale sono state abrogate le norme preesistenti e in particolare le seguenti;

- legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordino dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori” come novellata da: legge regionale 19 agosto 1996, n. 25; ultimo comma dell’articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88; legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58; articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5;
- legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica” come novellata da: articolo 58 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5; legge regionale 6 giugno 1989, n. 15;
- articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”;
- il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”;
- articolo 50 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria per l’esercizio 2006”, così come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2.

Come si è riportato, il Polesine è stato interessato dall’accorpamento di due preesistenti comprensori di bonifica (quelli dei Consorzi Padana Polesana e Polesine Adige Canalbianco), per i quali è stato costituito il Consorzio di bonifica Polesano e alla conferma del comprensorio Delta Po Adige, sul quale è stato costituito il Consorzio di bonifica Delta del Po. La nuova disciplina ha confermato e anzi rafforzato il ruolo dei Consorzi, definiti ora “enti pubblici economici” (prima definiti “enti di diritto pubblico” dall’art. 2, l.r. n. 3/1976 e “persone giuridiche pubbliche” dall’art. 59, comma 1, R.D n. 215/1933 e dall’art. 862, comma 3, codice civile). Le funzioni dei Consorzi di bonifica, contenute nella nuova normativa regionale (legge regionale n. 12/2009), possono essere così sintetizzate:

FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

Utilizzazione delle acque a uso prevalentemente irriguo; predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio (PGBTT); progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione; utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili, anche con produzione di energia elettrica e approvvigionamento di imprese produttive ex decreto legislativo 3.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); realizzazione di impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse; interventi sulla rete idraulica di scolo e sugli impianti per la gestione della risorsa idrica, compresa la vivificazione; ripristini opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali; realizzazione di casse e bacini di espansione; sistemi di telecontrollo della rete di bonifica e di irrigazione.

FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Difesa del territorio e suo deflusso idraulico; valutazione di compatibilità idraulica vincolante sugli strumenti urbanistici comunali (LR 13.04.2004, n. 11); interventi di riqualificazione della rete idraulica minore e di bonifica; interventi di riqualificazione della rete di competenza di enti locali e altri soggetti, previa stipula di accordo di programma o convenzione; interventi di prevenzione dalle emergenze idrauliche e idrogeologiche; interventi di valorizzazione e utilizzo ai fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse; interventi di contrasto del fenomeno della subsidenza.

FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE

E GESTIONE DEI CORPI IDRICI

Conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico; rilevamento stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici; opere e azioni volte al monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione e per il risanamento dei relativi corpi idrici; collaborazione con autorità competenti per controlli della qualità delle acque; interventi di contrasto della risalita del cuneo salino; interventi di contrasto del depauperamento delle falde; interventi di fitodepurazione.

FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL SISTEMA LAGUNARE E VALLIVO

Tutela del paesaggio vallivo e lagunare; opere di presidio idraulico e vivificazione degli ambiti lagunari e vallivi; interventi di disinquinamento delle lagune.

FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Realizzazione corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale; partecipazione alla redazione dei piani di gestione della rete ecologica "Natura 2000"; coordinamento iniziative agro ambientali che incidono sul regime idraulico e su aspetti qualitativi delle acque; interventi di miglioramento e di riordino fondiario, comprese le aree sdemanializzate insistenti negli alvei abbandonati; correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici;

FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Presidio territoriale negli interventi urgenti e indifferibili per il contenimento del rischio idrogeologico e idraulico; piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza nel settore della bonifica; centri regionali di emergenza.

FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO

Tutela del paesaggio rurale, vallivo e lagunare; rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e degli ambiti marginali, delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate.

FUNZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

Produzione di energia idroelettrica dai canali consortili; gestione, esercizio e manutenzione opere e impianti per produzione energie rinnovabili.

FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO E POLIZIA IDRAULICA

Esecuzione, gestione, esercizio e manutenzione opere idrauliche e opere relative ai corsi d'acqua di cui al RD 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"; gestione, esercizio e manutenzione opere e impianti per la produzione di energie

rinnovabili, comprese quelle da fonti idroelettriche; opere di sistemazione di corsi d'acqua pubblici prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica; polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere di bonifica e loro pertinenze; rimessa in pristino delle opere di bonifica danneggiate da parte dei contravventori e intervento sostitutivo del consorzio con oneri a carico contravventori.

FUNZIONI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI

Stazione appaltante di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione; programma triennale dei lavori pubblici; elenco annuale dei lavori; inserimento delle opere nel piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

I poteri espropriativi relativi alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione sono delegati ai Consorzi di bonifica.

FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE

Rogazione degli atti per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa;

FUNZIONI ASSOCIATE CON ALTRI CONSORZI

I consorzi hanno facoltà di esercitare in forma associata le funzioni in materia di: catasto consortile; servizi informatici; gestione amministrativa del personale dipendente; censimento degli scarichi; piani generali di bonifica e di tutela del territorio; piani di classifica e perimetri di contribuenza; predisposizione dei progetti delle opere pubbliche; funzioni di ufficiale rogante.

FUNZIONI PROCEDIMENTALI

I Consorzi di bonifica adottano le norme sui procedimenti amministrativi di propria competenza concernenti licenze, autorizzazioni o concessioni definendo il loro termine non superiore a trenta giorni; in conformità al dettato della legge 7.08.1990, n. 241, assicurano al procedimento amministrativo e alla relativa azione trasparenza, snellezza e partecipazione.

FUNZIONI DI CONCERTAZIONE

I Consorzi di bonifica svolgono la propria attività conformandosi al metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti; assicurano, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche; possono stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Con la nuova normativa regionale, inoltre, i Consorzi di bonifica dovranno conformare la loro azione ai seguenti principi: principio di sviluppo sostenibile e gestione pubblica delle risorse naturali; principio di precauzione; principio di prevenzione del danno ambientale; principio del rispetto del minimo deflusso vitale; principio dell'equilibrio del bilancio idrico; principio di trasparenza e snellezza dell'attività amministrativa; principio di partecipazione ai procedimenti amministrativi

Nel presupposto, non sempre condiviso, non tanto dell'insussistenza di un beneficio idraulico per gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, come riportato nella relazione alla legge regionale n. 12 del 2009, ma piuttosto della presenza di una doppia imposizione (contributo di scolo e contributo di fognatura), il legislatore regionale all'art. 37 ha stabilito che l'onere per il beneficio idraulico degli immobili urbani (cioè il beneficio derivante all'immobile dall'allontanamento delle acque meteoriche) allacciati alla fognatura pubblica, sia sopportato dai gestori dello stesso servizio (definito servizio idrico integrato)

Su quest'ultimo argomento, vale la pena di evidenziare che solo la parte del contributo di bonifica relativo allo scarico delle acque piovane viene esentato e non anche quello

relativo al beneficio generale conseguito dall'immobile per l'attività di difesa idraulica operata dalla bonifica, proprio come riportato nella relazione di accompagnamento alla predetta legge regionale, laddove si afferma che: *"... la contribuenza consortile urbana risulterebbe alleggerita della quota parte delle spese consortili relative alle attività idraulico-scolanti mentre resterebbero in carico quelle riferibili alla pura attività di difesa idraulica"*.

Oltre a tale alleggerimento, i consorziati urbani sono altresì esentati dal pagamento (art. 39, legge regionale n. 12/2009), quando il contributo di bonifica sia fino ad almeno 16,53 euro, confermando così una norma regionale introdotta in precedenza dal Consiglio regionale con la finanziaria del 2006, che stabilì l'esenzione sino a 20 euro, poi ridotta a 16, 53 euro (art. 50, legge regionale 03/02/2006, n. 2, poi sostituito da art. 10, comma 1, legge regionale 19/02/2007, n. 2 e infine abrogato dalla lettera e) comma 1, art. 45 della legge regionale 8/05/2009, n. 12, in quanto esenzione riproposta dal predetto art. 39). Peraltro, alla Giunta regionale il legislatore ha demandato la facoltà di definire annualmente il limite di esenzione. L'esenzione dal pagamento della predetta soglia minima di contributo consortile sarà compensata da un apposito finanziamento regionale.

Capitolo 5: note

1. I compiti del Magistrato per il Po possono essere così riassunti:

- studiare e predisporre il piano generale per la sistemazione idraulica del Po e dei suoi affluenti;
- esercitare tutte le attribuzioni già spettanti al cessato Circolo di Ispezione per il Po, al Magistrato alle Acque di Venezia, al Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Trentino-Alto Adige e agli altri Provveditorati alle Opere Pubbliche, aventi competenza lungo il corso del Po e dei suoi affluenti, per le opere idrauliche classificate e non classificate, per i lavori di bonifica idraulica ed irrigua, per quelli relativi alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, nonché ogni altro intervento che possa interessare il regime idraulico del fiume e dei suoi affluenti;
- dirigere il servizio di piena del Po e di tutti i corsi d'acqua che interessano il suo bacino imbrifero;
- promuovere e coordinare l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro Ente pubblico nel settore delle opere indicate in precedenza.

2. Le attribuzioni regionali che interessano lo sviluppo e la tutela del delta del Po sono riportate nel D.P.R. 14/01/1972, n. 1, "Circoscrizioni comunali, polizia locale urbana e rurale"; nel DPR 14/01/1972, n. 2 "Acque minerali e termali, cave e torbiere, artigianato"; nel DPR 14/01/1972, n. 4, "Assistenza sanitaria ed ospedaliera"; nel DPR 14/01/1972, n. 5, "Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali"; nel DPR 15/01/1972, n. 8, "Urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" e nel DPR 15/1/1972, n. 11, "Agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne".

3. Sulla base dello stesso criterio costituito dalla regionalità o ultraregionalità fu attuato il riparto delle funzioni concernenti le zone depresse, i bacini montani, gli enti di sviluppo e gli altri enti, consorzi, istituzioni e organismi operanti nelle materie trasferite alle regioni ai sensi dell'art. 1 del decreto delegato in esame.

4. Alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) introdotta in conformità alla direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 85/337, del 27/06/1985, già citata precedentemente, è subordinata la costruzione di alcune categorie di opere indicate all'art. 1 del DPCM 10/08/1988, n. 377. Il DPCM 27/12/1988, n. 67, reca *"Le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità"*.

5. Il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, è stato emanato in attuazione delle direttive europee, fra cui quelle in materia di:

- Valutazione di impatto ambientale (dir. 1997/11/CE e 2003/35/CE);
- Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (dir. 1996/61/CE);
- Acque (dir. 2000/60/CE);
- Rifiuti e rifiuti pericolosi (dir. 1991/156/CE e 1991/689);
- Imballaggi e rifiuti da imballaggio (dir. 1994/62/CE);
- Controllo e limitazione delle emissioni composti organici volatili derivanti dal deposito della benzina (dir. 1994/63/CE);
- Limitazione emissioni nell'atmosfera di inquinanti originati da grandi impianti di combustione (dir. 2001/80/CE);
- Responsabilità ambientale in base al principio che chi inquina paga (dir. 2004/35/CE).

Il decreto abroga varie norme in materia ambientale, dalla data di emanazione di appositi decreti ministeriali.

Il decreto è composto di 318 articoli oltre a un certo numero di allegati.

Questi articoli, in relazione allo specifico settore, sono suddivisi in sei Parti, ciascuna delle quali articolata in Titoli.

La parte Terza è suddivisa in quattro Sezioni, ciascuna delle quali suddivisa in Titoli a loro volta suddivisi in Capi e contiene le norme che coinvolgono anche il settore della bonifica, dell'irrigazione e dell'agricoltura.

Parte terza *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*, comprendente gli articoli dal 53 al 176.

Le Sezioni e i Titoli della Parte terza sono così suddivisi:

Sez. 1^a: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione

Titolo I - Principi generali e competenze;

Titolo II - I distretti idrografici, gli strumenti e gli interventi;

Sez. 2^a: Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I - Principi generali e competenze;

Titolo II - Obiettivo di qualità (ambientale e di specifica destinazione);

Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Titolo IV - Strumenti di tutela (piani, autorizzazioni agli scarichi e controlli);

Titolo V - Sanzioni amministrative, art. 133 e penali, art. 137.

Sez. 3^a: Gestione delle risorse idriche

Titolo I - Principi generali e competenze;

Titolo II - Servizio idrico integrato;

Titolo III - Vigilanza, controlli e partecipazione;

Titolo IV - Usi produttivi delle risorse idriche

art. 166 - Usi delle acque irrigue

art. 167 - Usi agricoli delle acque

Sez. 4^a: Disposizioni transitorie e finali

Abrogazioni. Fra le abrogazioni di norme disposte dalla parte terza (art. 175) si evidenziano le seguenti: legge 10/05/1976, n. 319 (legge Merli); legge 18/05/1989, n. 183 (legge sulla difesa suolo); legge 05/01/1994, n. 36, escluso art. 22, comma 6 (legge Galli); decreto legislativo 11/05/1999, n. 152 (normativa ambientale).

Normativa sulla bonifica. E' doveroso notare che l'emanazione del decreto n. 152/2006 non solo non abroga ma conferma e richiama la vigenza normativa di tutte le norme di diretto interesse per il settore della bonifica e irrigazione e cioè: R.D. 8/05/1904, n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della legge 22/03/1900, n. 195 e della legge 7/07/1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", costituenti la più importante fonte normativa nazionale di polizia idraulica in materia di bonifica (articoli da 132 a 158); R.D. 13/02/1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale"; i R.D. n. 215/1933 e R.D. n. 368/1904 vengono espressamente richiamati dalla normativa ambientale, il primo all'art. 63, comma 8, per quanto riguarda il coordinamento e la sovrintendenza dell'Autorità di bacino e il secondo all'art. 166, comma 2, per quanto attiene la disciplina dei rapporti tra gli utilizzatori dei canali di bonifica e i consorzi di bonifica. Peraltro, la bonifica è tuttora richiamata o disciplinata dalle seguenti norme fondamentali per il nostro ordinamento: art. 44 della Costituzione, laddove dispone che "la legge ... promuove e impone la bonifica delle terre ..."; articoli da 857 a 868 del Codice Civile, relativi alla "bonifica integrale" e ai "vincoli idrogeologici e delle difese fluviali". Nell'ambito della normativa ambientale afferente alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione, il decreto detta norme

per: la prevenzione dei fenomeni di dissesto; la messa in sicurezza delle situazioni a rischio; la lotta alla desertificazione. I soggetti istituzionali chiamati a realizzare, in relazione alle loro specifiche competenze, l'attività di difesa suolo e di lotta alla desertificazione sono: lo Stato; le regioni a statuto speciale e ordinarie; le province autonome di Trento e Bolzano; le province; i comuni; le comunità montane; i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Il riconoscimento attribuito ai "consorzi di bonifica e di irrigazione" dalla normativa nazionale di recepimento delle norme europee in materia ambientale, inseriti in parallelo con gli altri enti territoriali, è particolarmente importante e significativo, in quanto conferma e rafforza il ruolo istituzionale svolto dagli stessi consorzi. Con questa normativa, infatti, i consorzi sono riconosciuti quali enti preposti a specifiche attività e funzioni sulla base dei noti principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, recati per gli altri enti territoriali dall'art. 118 della Costituzione.

6. Il nuovo art. 114 della Costituzione stabilisce, infatti, che: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

7. La L.R. 16/04/1985 n. 33 è composta dai seguenti titoli:

I Le norme generali, artt. 1 - 9;

II Le strutture regionali, artt. 10-15;

III La salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso, artt. 16 - 57;

IV Le norme particolari per la tutela dell'atmosfera, delle acque, del suolo, artt. 58-63;

V Le norme finanziarie, le sanzioni, le disposizioni transitorie e finali, artt. 64-69.

La L.R. n. 33 è stata da ultimo modificata dalle LL.RR. 21/01/2000, n. 3; 13/04/2001, n. 11; e 16/08/2007, n. 26.